

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

***REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE***

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione. Integrazioni.....	3
Art. 4 - Destinatari.....	3
Art. 5 - Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)	4
Art. 6 - ISEE e ISEE.....	4
CAPO II - Procedimento di accesso alle prestazioni sociali agevolate.....	4
Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).	4
Art. 8 - Situazione economica	5
Art. 9- Nucleo familiare	5
Art. 10 - Istruttoria del procedimento.....	6
Art. 11 - Provvedimento finale. Attestazione ISEE	7
CAPO III - Ausili economici straordinari ai nuclei familiari in temporanea difficoltà...7	
Art. 12 - Ausili economici straordinari.....	7
Art. 13 - Requisiti per l'accesso.....	7
Art. 14 - Istanza	8
Art. 15 – Istruttoria	8
Art. 16 - Erogazione e liquidazione del contributo.....	8
CAPO IV - MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTODICHIARAZIONI.....	9
Art. 17 - Tipologie di controllo	9
Art. 18- Modalità del controllo	9
Art. 19 - Provvedimenti conseguenti a dichiarazioni mendaci.....	9
CAPO V - Disposizioni finali	10
Art. 20- Tutela dei dati personali.	10
Art. 21 - Forme di pubblicità.....	10
Art. 22 - Entrata in vigore	10

ALLEGATO A) – “Istruzioni per la compilazione” del nuovo modello di DSU, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 novembre 2014.

ALLEGATO B) – Modello di domanda per richiesta di ausilio economico straordinario.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Castellazzo Bormida, ai sensi del d.p.c.m. 5 Dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 267/2014.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni che vengono erogate dal Comune di Castellazzo Bormida sotto forma di agevolazioni tributarie, riduzione di costi dei servizi pubblici a domanda individuale ovvero ausili economici diretti, la cui erogazione è collegata alla valutazione della situazione economica del richiedente, calcolata applicando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 2 – Finalità

- 1) Le prestazioni sociali agevolate individuate nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale comunale secondo i principi di solidarietà, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione.
- 2) Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere residuale ed integrativo e non rappresentano interventi volti al sostegno del reddito familiare, la cui gestione rimane di esclusiva spettanza dell'Ente al quale sono state delegate le funzioni socio-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A). A tale proposito, il responsabile servizi alla persona del Comune di Castellazzo Bormida trasmetterà al C.I.S.S.A.C.A. una relazione conoscitiva, segnalando le criticità di carattere sociale emerse nel corso dell'istruttoria del procedimento.

Art. 3 - Ambito di applicazione. Integrazioni.

- 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:
 1. riduzione dei tributi sui rifiuti;
 2. rimborso delle spese sanitarie;
 3. riduzione del costo del servizio mensa scolastica ;
 4. ausili economici straordinari a nuclei familiari in temporanea difficoltà.
- 2) Le norme del presente regolamento contengono prescrizioni di carattere generale sulle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, e vanno ad integrare ogni altra disposizione regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie o tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti, calcolata applicando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 4 - Destinatari

- 1) Possono beneficiare delle prestazioni sociali agevolate i soggetti residenti nel Comune di Castellazzo Bormida, che abbiano un ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 5 - Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)

- 1) Per indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si intende il rapporto tra la Situazione economica complessiva del richiedente la prestazione (ISE) ed il parametro previsto nella scala di equivalenza determinata con apposito D.P.C.M. (SE), che sarà diversificato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} / \text{S.E.}$$

- 2) Le modalità di calcolo dell' ISEE sono contenute nelle "istruzioni per la compilazione" del nuovo modello di DSU, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 novembre 2014 ed allegate sub lett. A) al presente regolamento.

Art. 6 - ISEE e ISEE

- 1) l'ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente, ovvero i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU.
- 2) In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, è possibile calcolare l'ISEE corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi o anche solo degli ultimi due mesi, se si tratta di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- 3) I casi di variazione lavorativa a seguito della quale è possibile calcolare l'ISEE corrente sono elencati nell'allegato A) al presentare regolamento, alla voce "istruzioni per la compilazione".
- 4) Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

CAPO II - PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

- 1) Al fine di ottenere l'attestazione ISEE da allegare alla richiesta di prestazione sociale agevolata, i richiedenti dovranno compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), cioè un' istanza redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 ed indirizzata al responsabile servizi alla persona del Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) La DSU va compilata su apposito modello, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 267/2014.
- 3) La D.S.U. è di tre tipi:
 - a) DSU mini o standard;
 - b) DSU per particolari prestazioni di seguito elencate:
 - presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
 - richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari;
- c) DSU per calcolare l' ISEE corrente di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 4) Si rimanda all'allegato A) al presente regolamento per la completa illustrazione dei casi e delle modalità di presentazione della DSU.
- 5) La dichiarazione sostitutiva è unica per tutto il nucleo familiare ed ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- 6) Tale ultimo comma non si applica nel caso di DSU per ISEE corrente di cui all'art 6, che ha validità pari a due mesi dal momento della presentazione.
- 7) La D.S.U. contiene informazioni sul nucleo familiare del richiedente e sulla situazione economica di tale nucleo.

Art. 8 - Situazione economica

- 1) L'accesso da parte degli utenti alle prestazioni sociali agevolate si fonda sul principio di progressività, in ragione della capacità economica dei soggetti e dei componenti il nucleo familiare.
- 2) La situazione economica è valutata prendendo in considerazione le componenti reddituali, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'intero nucleo.
- 3) La elencazione analitica e le modalità di calcolo delle componenti la situazione economica sono contenute nelle istruzioni per la compilazione di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Art. 9 - Nucleo familiare

- 1) Al fine dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate si considerano componenti dello stesso nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dai seguenti commi.
- 2) Si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare, anche se hanno residenza diversa:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
 - b) Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
 - c) Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
 - d) Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
 - e) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo **familiare di uno** dei genitori, da lui identificato.
 - f) Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare

- dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- 3) Si considerano nuclei famigliari a se stanti:
 - a) Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
 - b) Il minore in affidamento e collocato presso comunità e' considerato nucleo familiare a se' stante.
 - c) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante.

Art. 10 - Istruttoria del procedimento

- 1) Le istanze sono istruite dal responsabile servizi alla persona, fatte salve le vigenti norme del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi circa la possibilità per il responsabile di servizio di individuazione del responsabile di procedimento fra le unità assegnate al servizio medesimo.
- 2) Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa, nel caso in cui emergessero delle incompletezze e/ o omissioni nella dichiarazione presentata.
- 3) Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte del Comune.
- 4) Entro quattro giorni dalla presentazione della D.S.U. da parte del soggetto richiedente, il responsabile servizi alla persona provvede all'inserimento dei dati autodichiarati nel sito internet dell'INPS, seguendo la procedura informatica prescritta dall' Istituto di Previdenza.
- 5) Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS, avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE.
- 6) Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria, l'INPS determina l'ISEE e lo rende disponibile.
- 7) Di norma l'ISEE viene calcolato e reso disponibile entro 10 giorni lavorativi. Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito Modulo integrativo (FC.3) per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.
- 8) Nel caso in cui il richiedente rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati nella DSU, può autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione principale.
- 9) Nel caso di cui al comma precedente, la responsabile dei Servizi alla Persona trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati contenuti nel modulo integrativo al sistema informativo dell'ISEE.
- 10) L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della

ricezione del modulo medesimo.

- 11) L'INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al comma precedente rende disponibile l'attestazione definitiva.

Art. 11 - Provvedimento finale. Attestazione ISEE

- 1) A conclusione dell'istruttoria di cui al precedente art. 9, il responsabile dei servizi alla persona sottoscriverà l'attestazione ISEE contestualmente al rilascio dal sito internet dell' INPS.
- 2) In alternativa, Il richiedente potrà ricevere l'attestazione anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dichiarato all'atto della presentazione della DSU o accedendo direttamente all'area servizi del portale web dell'INPS.
- 3) L'attestazione di cui sopra dovrà essere allegata all'istanza intesa all'ottenimento di una o più delle prestazioni sociali agevolate elencate nell'art 3 comma 1 e dovrà essere presentata con le modalità e nei termini stabiliti dal Servizio cui è attribuita la competenza del procedimento per il quale si rende necessaria la valutazione della condizione economica del richiedente.
- 4) Il richiedente la prestazione sociale agevolata potrà presentare un' attestazione ISEE rilasciata da un CAF o da altro Ente pubblico abilitato a riceverla. In tal caso il responsabile dei servizi alla persona si riserva di controllare che la dichiarazione sostitutiva sia stata compilata nel rispetto dei parametri contenuti nel presente regolamento, eventualmente con il reperimento d'ufficio e presso l'Ente erogatore delle informazioni da acquisire, senza alcun aggravio di procedimento per il soggetto richiedente.

CAPO III - AUSILI ECONOMICI STRAORDINARI AI NUCLEI FAMILIARI IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ

Art. 12 - Ausili economici straordinari

- 1) Si definisce ausilio economico straordinario, a norma dell'art. 3 presente regolamento, la prestazione sociale agevolata finalizzata a fare fronte a situazioni impreviste e non fronteggiabili nell'immediato con le risorse economiche del nucleo familiare stesso.
- 2) L'ausilio economico concesso è da considerarsi quale intervento "una tantum", atto a concorrere al superamento di una temporanea situazione di difficoltà economica dovuta ad un evento non prevedibile e non si configura quale sostegno al reddito familiare. Si richiama in proposito quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 13 - Requisiti per l'accesso

- 1) Costituiscono requisiti di accesso alla prestazione sociale agevolata degli ausili economici straordinari:
 - a) ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) La richiesta di contributo economico deve essere motivata dall'esigenza di fare fronte ad una situazione imprevedibile, non altrimenti fronteggiabile con le ordinarie risorse economiche del nucleo familiare.

Art. 14 - Istanza

- 1) L'istanza di ausilio economico straordinario andrà compilata secondo il modello allegato sub lett. B) al presente regolamento, corredata dall'attestazione ISEE rilasciata secondo le norme procedurali di cui al capo II del presente regolamento

Art. 15 – Istruttoria

- 1) Il responsabile servizi alla persona istruirà l'istanza, compiendo tutti gli accertamenti necessari all'acclaramento delle condizioni di svantaggio sociale dichiarate nella richiesta di prestazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, anche della polizia municipale, mediante sopralluoghi volti ad accertare la situazione abitativa della persona richiedente.
- 2) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia assistito dal servizio sociale dell'Ente gestore dei servizi socio.-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A.), il responsabile provvederà a richiedere relazione informativa sulle condizioni sociali del richiedente.
- 3) Data la situazione di urgenza che costituisce presupposto per l'erogazione della prestazione, l'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di prestazione.
- 4) Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa.
- 5) Entro il termine di cui al comma 3, il responsabile del servizio, qualora ritenga che sussistano i presupposti per l'erogazione dell'ausilio finanziario, provvederà a formulare apposita proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, suffragata da relazione istruttoria che rimarrà depositata agli atti d'ufficio.
- 6) Conclusa l'istruttoria e prima della sottoposizione della proposta deliberativa alla Giunta Comunale, qualora la richiesta non appaia meritevole di accoglimento, il Responsabile provvede ad informare l'istante in ordine al possibile mancato accoglimento dell'istanza, al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 16 - Erogazione e liquidazione del contributo

- 1) La Giunta Comunale disporrà con apposita deliberazione la quantificazione e l'erogazione del contributo nei limiti dei fondi disponibili a bilancio.
- 2) La deliberazione della Giunta Comunale verrà adottata, di norma, entro il termine di cinque giorni dalla proposta del responsabile dei servizi alla persona.
- 3) Il responsabile dei servizi alla persona provvederà alla liquidazione del contributo un'unica soluzione, con apposita determinazione che costituirà il provvedimento finale del procedimento.
- 4) Si richiama quanto disposto nell'art. 2 comma 2 del presente regolamento in ordine alla possibilità, per il responsabile di servizio, di segnalare all'Ente gestore la situazione di criticità sociale in cui versa il soggetto richiedente.
- 5) Nel caso in cui il richiedente sia già seguito dai servizi sociali del C.I.S.S.A.C.A. la relazione istruttoria assumerà la veste di relazione informativa in ordine all'ausilio economico concesso.

CAPO IV - MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTODICHIARAZIONI

Art. 17 - Tipologie di controllo

- 1) A norma di quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000), il Comune di Castellazzo Bormida, che si configura quale amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate.
- 2) I controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono essere di due tipi: diretti ed indiretti.
- 3) Sono diretti i controlli effettuati dall'amministrazione procedente accedendo direttamente alle banche dati dell'amministrazione in cui è contenuto il dato da controllare (amministrazione certificante).
- 4) Sono indiretti i controlli che richiedono l'intervento dell'amministrazione certificante, ovvero di quella che detiene il dato da controllare, cui andrà indirizzata apposita richiesta di controllo.
- 5) Ove possibile, in relazione al grado di informatizzazione dell'amministrazione procedente e di quella certificante, verranno privilegiati i controlli diretti, con acquisizione del dato da controllare accedendo direttamente agli archivi informatizzati dell'amministrazione certificante.

Art. 18- Modalità del controllo

- 1) Al fine di procedere ad effettuare controlli diretti, il responsabile dell' amministrazione procedente, individuato nel responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione agevolata da erogare, provvederà ad accedere direttamente ai dati contenuti nelle banche dati dell'amministrazione certificante, nel rispetto dei sistemi di protezione dei dati eventualmente previsti dalle pubbliche amministrazioni ed in ottemperanza al principio di semplificazione amministrativa.
- 2) In ordine ai controlli indiretti, il responsabile dell' amministrazione procedente individuato nel responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione agevolata da erogare, provvederà ad inoltrare richiesta di accesso alle certificazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione certificante adottando una delle seguenti modalità in ordine preferenziale:
 - e-mail
 - fax
 - posta ordinaria
- 3) Ove possibile, saranno privilegiate le modalità di controllo informatico, al fine di abbreviare i termini necessari per l'acquisizione del dato e consentire risparmio di spesa all'amministrazione procedente.
- 4) I controlli sulle DSU verranno attivati con cadenza trimestrale, a cura del responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione da erogare.
- 5) La percentuale delle DSU da controllare non potrà essere inferiore al 5% delle autodichiarazioni presentate per ciascuna prestazione sociale agevolata.
- 6) Ai controlli sulle autodichiarazioni provvede il Servizio comunale competente ai sensi dell'art. 10 comma 2, con estrazione a campione, mediante sorteggio, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dal precedente comma.

Art. 19 - Provvedimenti conseguenti a dichiarazioni mendaci

- 1) La falsità della dichiarazione sostitutiva unica comporta per il dichiarante le seguenti

conseguenze:

- decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di concessione della prestazione, con contestuale ripetizione delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni;
 - la responsabilità penale;
- 2) Nel caso di cui al precedente comma 1, il responsabile del servizio provvederà a trasmettere la documentazione relativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20- Tutela dei dati personali.

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante: “codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 21 - Forme di pubblicità

- 1) Il Comune adotta le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'entrata in vigore sarà dato avviso sul notiziario comunale “Castellazzo notizie”.
- 3) Copia del regolamento verrà trasmesso all'Ente gestore delle prestazioni socio-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A.)

Art. 22 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento, a norma dell'art. 51 del vigente Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio informatico della relativa deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A)

DSU

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PARTE 1 – INTRODUZIONE	2
1. Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)	2
2. La DSU modulare e gli ISEE	2
3. A chi si presenta la DSU	3
4. Impedimento temporaneo e incapacità di agire	4
5. Il calcolo dell'ISEE	4
PARTE 2 – DSU MINI	5
1. MODULO MB.1 - QUADRO A "NUCLEO FAMILIARE"	5
2. MODULO BASE, MB.1 - QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE"	8
3. MODULO FC.1 - QUADRO FC1 "DATI DEL COMPONENTE"	9
4. MODULO FC.1 - QUADRO FC2 "PATRIMONIO MOBILIARE"	9
5. MODULO FC.1 - QUADRO FC3 "PATRIMONIO IMMOBILIARE"	12
6. MODULO FC.1 - QUADRO FC4 "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHARARE AI FINI ISEE"	13
7. MODULO FC.1 - QUADRO FC5 "ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI"	16
8. MODULO FC.1 - QUADRO FC6 "AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI"	16
9. MODULO FC.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO COMPONENTE	16
10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU	17
PARTE 3 – L'ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE	18
1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI	18
2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	22
3. PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI I CUI GENITORI NON SIANO CONIUGATI FRA LORO NÉ CONVIVENTI	24
4. COMPONENTE AGGIUNTIVA	25
5. ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	27
PARTE 4 – MODULO INTEGRATIVO	28
1. MODULO FC.3 (Modulo Integrativo) QUADRO FC8 REDDITI, TRATTAMENTI E SPESE	28
PARTE 5 – DSU ISEE CORRENTE	31
1. MODELLO MS QUADRO S1 "RICHIESTA DI ISEE CORRENTE"	31
2. MODELLO MS QUADRO S2 "VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA"	31
3. MODELLO MS QUADRO S3 "SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE"	32
4. MODELLO MS QUADRO S4 "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"	32

PARTE 1 – INTRODUZIONE

Le Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si suddividono in cinque parti:

parte 1	Introduzione
parte 2	DSU MINI
parte 3	L'ISEE in situazioni specifiche
parte 4	Modulo Integrativo
parte 5	DSU ISEE corrente

1. Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La *Dichiarazione Sostitutiva Unica* (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

Novità: Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

2. La DSU modulare e gli ISEE

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la **DSU MINI** (vedi Istruzioni, parte 2) che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'**ISEE standard o ordinario**, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.

In particolare, la **DSU MINI non può essere presentata** quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 1)
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 2)
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 3)
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 5)

In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare **ISEE specifici** che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

La DSU assume quindi un carattere **modulare**, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più **Quadri**, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

Novità: Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un **ISEE "standard"** o **"ordinario"** vi sono i seguenti ISEE **specifici**:

▪ ISEE Università

per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Esempio: nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente "fuori sede" e non "autonomo", ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene "attratto" nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. In tal caso, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori

- **ISEE Sociosanitario**

per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).

Esempio: nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

- **ISEE Sociosanitario-Residenze**

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale.

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l'ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

Esempio: ai fini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva (rinvio alle Istruzioni, parte 3, par. 4). La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.

- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi**

per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Esempio: nel caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi, se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE per la retta agevolata per l'asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio (salvo i casi di esclusione, rinvio alle Istruzioni, parte 3, par. 4). Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio; vedi Istruzioni, parte 3, par.4).

Inoltre, è possibile calcolare un **ISEE Corrente** che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

3. A chi si presenta la DSU

La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it.

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Il percorso di acquisizione prevede, in fase iniziale, la verifica dei requisiti che permettono la compilazione della DSU MINI.

Qualora si verificano situazioni specifiche per le quali la DSU MINI non è sufficiente, il percorso di acquisizione telematica assistita proporrà al cittadino una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del suo nucleo ed alle prestazioni che intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi, nella scelta dei moduli da compilare.

Le risposte alle domande chiave (come, ad esempio, la presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti o la richiesta di prestazioni universitarie), saranno fondamentali per determinare con quali Moduli dovrà essere integrata la DSU MINI.



Nota bene: la DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore) **ma non l'ISEE calcolato**. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (vedi par. 5).

L'INPS renderà poi disponibile al dichiarante un'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile al dichiarante anche dagli stessi Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione ovvero dagli intermediari incaricati della ricezione della DSU (es. CAF) in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante stesso.

L'attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e l'attestazione con il calcolo dell'ISEE.

Tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

Novità: La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

4. Impedimento temporaneo e incapacità di agire

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si applica la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

5. Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.

Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE.

Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE.

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile.

Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.

Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito Modulo integrativo (FC.3) per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta (vedi Istruzioni parte 4).

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

PARTE 2 – DSU MINI

La DSU MINI è la DSU necessaria per calcolare l’ISEE standard o ordinario.

La prima pagina contiene indicazioni generali per il cittadino e l’informativa sull’uso dei dati personali. La DSU MINI si compone di:

1. Il primo Modulo del Modello base, **MB.1** che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da autodichiarare, ed è obbligatorio (salvo i casi di prestazioni sociosanitarie o prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca in cui si sceglia di indicare un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, compilando il Modulo MB1 rid.);
2. Il primo Modulo del Foglio componente, **FC.1**, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo FC.1, va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nell’anno precedente la presentazione della DSU).



Nota bene: nelle situazioni specifiche in cui non è sufficiente la DSU MINI, perché occorre fornire informazioni aggiuntive, bisogna comunque compilare il Modulo **MB.1** (o in alternativa il Modulo **MB.1rid.** nei casi previsti) e il Modulo **FC.1** per ogni componente per cui rilevi.

1. MODULO MB.1 - QUADRO A “NUCLEO FAMILIARE”

1.1. Quadro A, prima sezione: composizione del nucleo familiare

Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni di seguito presentate.

E’ utile anticipare che, salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli (vedi par. 1.1.5 e vedi anche tale paragrafo per verificare l’anno in cui il figlio maggiorenne deve essere stato a carico irpef).

Esempio: nello stato di famiglia di Luca sono presenti oltre a Luca, i genitori anziani, la moglie di Luca, e due figli minori di Luca. Luca ha poi un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, che è ancora a carico fiscalmente di Luca. Tutte queste persone fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell’ISEE ordinario e devono essere dichiarati **chiunque di loro sia il dichiarante**.

Nella *tabella* che costituisce la prima sezione del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal dichiarante) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.

Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra “M” e “F”) indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga.

Nella settima e ultima colonna “Assenza di reddito / patrimonio del minore” bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU).



Nota bene: l’inserimento di questa indicazione è importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra, e, in tal caso, le sezioni relative all’anagrafica (Quadro FC.1, sezioni I e II).

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l’ISEE.

1.1.1. Il dichiarante

Nella tabella devono essere innanzitutto indicati i dati del **dichiarante**.

1.1.2. Coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, devono essere indicati i dati del coniuge.

I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione.

1.1.3. Coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE.

La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all’**accordo** tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso di **mancato accordo**, occorre indicare l'ultima residenza familiare comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.

Novità: deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono **nuclei familiari distinti** esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.



Nota bene: se uno dei due coniugi è in una convivenza anagrafica (ha cioè la residenza in un istituto di cura o in una caserma o in un istituto di detenzione: vedi par. 1.1.6) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Le stesse regole sopra esposte si applicano sia al coniuge del dichiarante sia agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE.

Ciò vale anche per i minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

Esempio: Giuseppe, dichiarante, è residente con sua figlia Sara; Sara è sposata con Michele, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Sara e Michele, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Giuseppe dovrà verificare se Sara e Michele hanno scelto come residenza familiare quella di Sara (e di Giuseppe) o quella di Michele (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Giuseppe sarà composto da Giuseppe stesso, Sara e Michele; nel secondo caso, sarà composto dal solo Giuseppe (poiché in questo caso Sara e Michele, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Michele).

1.1.4. Figli minorenni e minori affidati

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore in **affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU.

Il minore in **affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenni dell'affidatario.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

Per il figlio minorenni coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

1.1.5. Figli maggiorenni non conviventi

Per il figlio maggiorenni che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive).

Il figlio maggiorenni che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L'unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli: in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

Esempi: Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori. Roberto, maggiorenne, è coniugato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara.
Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre.

Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917 art.12, comma 2). Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2015 l'anno di riferimento è il 2013).

Per le regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario di un figlio maggiorenne si rinvia alle Istruzioni, parte 3, paragrafo 2.

1.1.6. Convivenza anagrafica

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte).

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minore è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Esempio: Maria si trova in una casa famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

1.2. Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni

In questa sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si abbia diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare indicato nella tabella precedente.

- In particolare si deve barrare la prima casella solo se, nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro o di impresa, e ancora nel caso in cui, nello stesso periodo di riferimento, l'unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (nel 2015 l'anno di riferimento è il 2013).
- Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella, invece, quando il nucleo è composto *esclusivamente* da un solo genitore con figlio/i minorenni/i.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minore si trovi in una delle situazioni di seguito indicate:

- a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

1.3. Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli

È utile sapere che ai fini del valore dell'ISEE la presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio per la scala di equivalenza sono previsti dei valori

crescenti per nuclei con minimo tre figli; altro esempio, nel caso in cui il nucleo risieda in *abitazione in locazione* in presenza di almeno tre figli conviventi c'è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo).

La presenza di tre o più figli va indicata nella seconda sezione "nuclei familiari con almeno tre figli".

In questa sezione devono essere indicati i **figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge** (il componente non deve necessariamente essere il dichiarante).

Per i nuclei "aggregati" **non si possono sommare i figli dei vari componenti.**

Esempio: se Francesco ha due figli e la moglie di Francesco ne ha altri due, si può indicare nucleo con *quattro* figli. Giuseppe e Antonella, coniugati, hanno un figlio e tutti e tre vivono con Alberto, fratello di Giuseppe, che ne ha due che vivono insieme a loro. All'interno di questo nucleo ISEE composto da sei persone, si ha da una parte un componente ed il proprio coniuge con un figlio e dall'altra un altro componente che ne ha due. I rispettivi figli di Giuseppe e di Alberto non possono essere sommati. In questo caso pertanto la sezione non va compilata.

2. MODULO BASE, MB.1 - QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE"

Nel *Quadro B* devono essere riportate tutte le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A.

La **casa di abitazione** è quella in cui di solito risiedono tutti i componenti del nucleo.

È comunque possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione. In tal caso i componenti devono scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo e il dichiarante deve riportare tale scelta in DSU.



Nota bene: la casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all'interno del territorio della Repubblica italiana. In caso di coniuge iscritto all'AIRE non potrà pertanto essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge.

2.1 Quadro B, prima sezione: identificazione della casa di abitazione

Tale sezione va compilata indicando l'indirizzo della casa di abitazione ed inserendo nello specifico le seguenti voci:

- via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.
- n.: numero civico
- CAP: codice di avviamento postale
- Comune: comune di riferimento
- PR : Provincia di riferimento

Occorre inoltre indicare la situazione che ricorre con riferimento all'immobile e cioè se si tratta di immobile:

- di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l'usufrutto, ecc.)
- in locazione
- altro (es. comodato gratuito): questa voce va barrata in tutti quei casi che non vengono ricompresi nelle prime due tipologie.

2.2 Quadro B, seconda sezione: contratto di locazione

Tale sezione va compilata se la casa di abitazione è in **locazione**. Deve essere inserito il codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione.

Qualora l'intestatario sia singolo si deve compilare solo la riga numero 1. Nel caso in cui invece vi siano più intestatari per lo stesso contratto di locazione è necessario inserire gli stessi dati per ognuno di essi.

Occorre inoltre riportare gli estremi di registrazione del contratto.

In particolare i dati che il dichiarante deve inserire sono i seguenti:

- data: data di registrazione del contratto di locazione
- serie
- numero: numero pratica
- cod. ufficio: codice relativo all'ufficio presso cui è avvenuta la registrazione del contratto.

In caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le quali non è previsto l'obbligo di registrazione del contratto, bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento di assegnazione.

Nell'ultimo rigo della sezione va riportato il canone annuale di locazione previsto dal contratto. Se il contratto prevede un adeguamento del canone alla variazione dell'indice dei prezzi ISTAT, va indicato il valore adeguato (se effettivamente versato). Il canone previsto dal contratto (inclusivo dell'adeguamento) è quello al momento della presentazione della DSU.

2.3 Quadro B, terza sezione: coniugi con diversa residenza

Tale sezione va compilata solo dal dichiarante coniugato quando il coniuge ha una diversa residenza. In questi casi, come sopra già precisato, bisogna scegliere la residenza familiare di riferimento. Se questa coincide con la residenza del dichiarante va barrata la casella “del dichiarante”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante va barrata la casella “del coniuge”.

3. MODULO FC.1 - QUADRO FC1 “DATI DEL COMPONENTE”

3.1. MODULO FC.1 prima sezione: anagrafica

In tale sezione bisogna inserire i dati di riferimento del singolo componente inserito nel Quadro A alla data di presentazione della DSU, avendo cura di indicare nei relativi campi: il cognome, il nome ed il codice fiscale e la cittadinanza.

Nell'ultimo campo occorre indicare la **relazione con il dichiarante** attraverso l'apposizione di specifici codici, opportunamente riportati nella tabella a sinistra della parte compilativa, come di seguito elencati:

- D = Dichiarante
- C = Coniuge
- F = Figlio minorenni
- MA= Minore in affidamento preadottivo
- FC = Figlio maggiorenne convivente
- FNC = Figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini IRPEF
- P = Altra persona nel nucleo
- GNC = Genitore non convivente (tale codice deve essere utilizzato per l'indicazione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del minorenni/studente universitario che, ai soli fini delle prestazioni per minorenni/per il diritto allo studio universitario, si considera facente parte del nucleo del beneficiario, vedi Istruzioni parte 3, par. 3.1.3.).

A seguire, si devono inserire i dati relativi alla residenza del componente (a meno che non siano già stati indicati individuando la casa di abitazione nel Quadro B), compilando i seguenti campi:

- via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.
- n.: numero civico
- CAP: codice di avviamento postale
- comune: comune di riferimento
- PR: provincia di riferimento

Inoltre, è facoltà del dichiarante compilare successivi campi:

- Tel.: telefono principale dell'abitazione
- E-mail: indirizzo di posta elettronica

3.2. Quadro FC.1 seconda sezione: convivenza anagrafica

In tale sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare attraverso una diversa valutazione della scala di equivalenza. Per i soggetti in convivenza anagrafica, infatti, la scala di equivalenza si incrementa di una unità e non di valori inferiori all'unità come per tutti gli altri soggetti.

In particolare, bisogna barrare la casella solo qualora il componente del nucleo per cui si compila il Modulo FC sia in convivenza anagrafica (cioè nel caso in cui il componente indicato abiti in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare, di pena e simili; per i dettagli relativi a tale voce si rimanda al par. 1.1.6).

In tal caso, l'indirizzo indicato sarà quello che corrisponde all'istituto di convivenza anagrafica.

3.3. Quadro FC.1 terza sezione: attività lavorativa

In tale sezione il dichiarante ha la possibilità di indicare l'attività lavorativa del componente inserito, barrando una delle caselle sottostanti, a scelta. Tale compilazione è facoltativa, seppur consigliata. Questa informazione, infatti, non occorre per il calcolo dell'ISEE. Tuttavia può essere utile indicarla al fine di accedere a prestazioni per le quali l'ente erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa.

4. MODULO FC.1 - QUADRO FC2 “PATRIMONIO MOBILIARE”



Nota bene: Gli importi contenuti nel Modulo FC.1, devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Esempio: 65,49 diventa 65; 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66.

Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.
Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi il punto 4.1 codici 01, 03, 09;
- b) **titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati**, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi punto 4.2 codici 02, 07;
- c) **azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri**, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b).
Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi il punto 4.2 codici 02, 05, 06;
- d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b).
Nel caso di rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939, vedi punto 4.2 codice 04;
- g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché **contratti di assicurazione** a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.
Nel caso di **contratti di assicurazione** a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione vedi punto 4.2, codice 23.
Nel caso di altri strumenti e rapporti finanziari indicare codice 99;
- h) **il valore del patrimonio netto** per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero **il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili** per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

La prima sezione deve essere obbligatoriamente compilata. Se non si è posseduto alcun rapporto finanziario deve essere barrata la prima casella.

Se invece è stato posseduto un qualunque rapporto finanziario: deve essere compilata la sezione I se si possiedono depositi e/o conti correnti bancari e postali e la sezione II se si possiedono altri tipi di rapporti finanziari.

4.1. Quadro FC.2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali

Nella prima colonna "tipo-rapporto" vanno utilizzati i seguenti codici:

- Codice 01 conti correnti
Sono comprese tutte le tipologie di conti correnti, compresi quelli in valuta, i conti di vincolati /liberi ed i conti di pagamento.
- Codice 03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
Sono compresi in questa codifica tutte le forme di deposito libero/vincolato, compresi i libretti nominativi ed al portatore, sia bancari che postali.
- Codice 09 conto terzi individuale/globale

Trattasi di conti transitori bancari, generalmente aperti per accogliere partite delle quali siano ancora in corso le lavorazioni per l'imputazione ai conti di definitiva pertinenza.

Questo rapporto è anche aperto per effettuare operazioni a quella parte della clientela che non intrattiene conto corrente e che svolge solo operazioni di carattere saltuario ed occasionale. E' utilizzato comunque anche per quella clientela che è titolare di rapporto di conto, specie per gli operatori commerciali che effettuano transazioni estere e movimenti di capitale.

I conti terzi possono essere individuali, cioè intestati nominativamente al cliente, oppure globali quando in detto rapporto confluiscono importi per operazioni diverse relative a nominativi diversi (es. ricavi cedole, diritti di custodia, importi a disposizione, ecc.) oppure partite impersonali (es. recupero assegni smarriti o rubati, o erroneamente pagati).

Indicare, successivamente, l'identificativo del rapporto, il codice fiscale dell'operatore finanziario, il valore del saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, nonché il valore della giacenza media annua riferita al medesimo anno. Nel caso di rapporti cointestati indicare la quota di saldo e giacenza media secondo il numero dei cointestatari (ad esempio per due cointestatari indicare la quota del 50%, tre cointestatari quota del 33,3%, e così via).

Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo, ragguagliato ad un anno, si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. In questo contesto con giacenze giornaliere si intendono indicare i saldi giornalieri per valuta.

Esempio: calcolo della giacenza media. È necessario:

- Calcolare le giacenze giornaliere per ogni giorno dell'anno
- Moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti
- Sommare gli importi ottenuti
- Dividere il risultato per 365gg

Numericamente il calcolo risulta essere:

- 100gg X una giacenza giornaliera di 1000 euro = 100.000
- 15gg X una giacenza giornaliera di 700 euro = 10.500
- 250gg X una giacenza giornaliera di 2000 euro = 500.000
- Sommatore di 100.000 + 10.500 + 500.000 = 610.500
- Divisione di 610.500 / 365 = 1673 euro **giacenza media**



Nota bene: nel calcolo della giacenza media annua è utile far riferimento agli estratti conto. Nell'estratto conto sono infatti riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti "numeri creditori" (il prospetto che li riporta può assumere diverse denominazioni, le più comuni essendo "Riassunto scalare", "Calcolo delle competenze", "Calcolo degli interessi", "Scalare per valuta"). Per ottenere la giacenza media basta sommare i "numeri creditori totali" riportati negli estratti conto in maniera da coprire tutto l'anno (ad esempio, se si ricevono estratti conto trimestrali, il primo estratto riporta i numeri creditori totali dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno e così via; vanno pertanto sommati i numeri creditori totali indicati nei quattro estratti conto) e poi dividere per 365.

Nelle ultime due colonne della tabella indicare la data di inizio e la data di fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno.

Nell'ultimo rigo della tabella, se è stato posseduto più di un rapporto, indicare la somma dei saldi e delle giacenze medie nello spazio indicato rispettivamente come totale (A) totale (B).

Se la differenza (A-B) è positiva, l'ISEE è calcolato sul saldo; se è negativa l'ISEE è calcolato sulla giacenza media. Se la giacenza media è superiore al saldo e però sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) per un ammontare superiore in valore assoluto alla differenza su indicata (B-A), allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso occorre barrare la relativa casella ed indicare rispettivamente l'incremento del patrimonio immobiliare (C) e/o l'incremento del patrimonio mobiliare (D) verificatisi nell'anno precedente.



Nota bene: il totale di tali valori incrementali del patrimonio (C+D) deve essere maggiore in valore assoluto della differenza tra saldo e giacenza media precedentemente indicato (B-A) perché l'ISEE sia calcolato sul saldo anche quando inferiore alla giacenza media.

4.2. Quadro FC.2, seconda sezione: altre forme di patrimonio mobiliare

Indicare nella colonna “tipo rapporto” i seguenti codici:

- Codice 02 Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni
Tale forma di deposito contiene i titoli acquistati o ricevuti dalla clientela ai fini della gestione e dell'amministrazione degli stessi.
Sono tali i titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all'ordine, titoli di Stato, obbligazioni, azioni.
Sono altresì compresi in questa categoria i depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: speculativi, di reddito, di accumulo, di investimento mobiliare.
Il valore da riportare è quello dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il controvalore dei titoli depositati.
- Codice 05 e codice 06 Gestione collettiva del risparmio e gestione patrimoniale
Tali rapporti sono prevalentemente caratteristici delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La gestione collettiva del risparmio rappresenta quella tipologia di servizi di gestione patrimoniale caratterizzati dalla confluenza del risparmio raccolto in un fondo di investimento, amministrato da una SGR, la quale prende decisioni di investimento e disinvestimento in modo unitario, così che anche i rendimenti scaturenti dalla gestione siano ripartiti in maniera uniforme tra tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote di partecipazione al fondo.
La gestione patrimoniale comprende l'insieme dei servizi del risparmio finanziario effettuato dagli operatori finanziari per conto terzi. In ambedue i casi il dato da riportare è quello contabilmente registrato o rilevato dalle comunicazioni periodiche inviate dall'operatore finanziario alla clientela.
- Codice 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
Titoli trasferibili a tasso fisso o variabile, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. Tali certificati possono essere nominativi e al portatore: indicare il valore nominale dei titoli.
In questa codifica vanno riportati anche i buoni di risparmio postali.

Altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti

- Codice 04 rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939
Convenzionalmente tale rapporto, considerato tipico, serve ad indicare i rapporti fra fiduciante e fiduciaria. Tali rapporti sono quelli che il cliente, sottoscrive con una società fiduciaria alla quale intesta ed affida la gestione di un bene mobiliare o immobiliare alle condizioni e nei termini stabiliti contrattualmente nel rapporto fiduciario.
Indicare i controvalori contabili a fine anno di ogni rapporto fiduciario così come comunicati nei resoconti periodici inviati alla clientela.
- Codice 23 prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Si intendono in questo caso i prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione.
Indicare il numero totale delle polizze e l'ammontare dei premi versati nonché dei relativi riscatti effettuati.

Indicare, di seguito nella tabella, l'identificativo del rapporto, il codice fiscale dell'operatore finanziario, il valore al 31 dicembre (salvo quando non rilevabile come sopra specificato). Indicare la data di inizio e fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno.

5. MODULO FC.1 - QUADRO FC3 “PATRIMONIO IMMOBILIARE”

Il Quadro FC3 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”.

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato.

Il quadro FC3 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente.

Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

Nella seconda colonna andrà indicato il Comune o lo Stato estero in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell'immobile:

- a) come definito ai fini dell'IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia;
- b) come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) se situato all'estero.

Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa IMU.



Nota bene: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini IMU/ IVIE (indicherà tutto il valore ai fini IMU/ IVIE se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore IMU/ IVIE se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.). Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma non sia stabilito l'ammontare dei due importi, bisogna ripartire l'importo del mutuo in proporzione alle rendite catastali rispettivamente della casa di abitazione e della relativa pertinenza.

Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X il solo bene immobile che è stato indicato nel Quadro B come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione o altro. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun Foglio componente relativo ai proprietari.

Esempio: se i coniugi Stefania e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia nel Quadro FC3 relativo a Stefania sia su quello relativo a Luigi.

Novità: Per la casa di proprietà la relativa franchigia si cumula alla detrazione per il mutuo residuo nel limite del valore dell'immobile.

6. MODULO FC.1 - QUADRO FC4 “REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE”

Per ciascun componente del nucleo, le principali informazioni reddituali sono fornite al “sistema informativo dell'ISEE” direttamente dall'Agenzia delle entrate e pertanto non devono essere autodichiarate. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, le predette informazioni dovranno essere fornite compilando l'apposito Quadro FC8.

Dovranno invece essere sempre autodichiarati nel Quadro FC4 gli importi relativi ad alcune tipologie reddituali meno frequenti qualora percepite nell'anno di riferimento.

I dati autodichiarati verranno sottoposti a successiva verifica.



Nota bene: I dati reddituali da indicare nel presente Quadro sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, quindi se la richiesta viene effettuata nel 2015, i dati reddituali da indicare sono quelli relativi al 2013 (dichiarazione dei redditi anno 2014 relativa all'anno d'imposta 2013).

6.1. Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (non inclusi nel Quadro FC8)



Nota bene: Nel presente campo non devono essere inseriti i redditi per i quali si è fruito di uno dei seguenti regimi agevolati, qualora indicati nella dichiarazione dei redditi:

- regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- regime per le nuove iniziative di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- regime per le nuove iniziative imprenditoriali in contabilità semplificata;
- regime della “cedolare secca” per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili.

Se per i predetti redditi non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, essi dovranno essere indicati nel quadro FC8 (Redditi, trattamenti e spese).

In questo campo occorre indicare i redditi percepiti nell'anno di riferimento che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come ad esempio:

- 1) I compensi percepiti da soggetti impegnati in **lavori socialmente utili (LSU)** in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:
 Si tratta dei contribuenti che hanno percepito nell'anno di riferimento esclusivamente redditi da LSU ovvero, oltre a percepire redditi da LSU, possiedono altri redditi ai fini IRPEF per un importo non superiore a euro 9.296,22 (al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze).
 L'importo assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta (quota imponibile) è riportato nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX (la quota esente, anche essa indicata nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX, deve essere riportata nel relativo campo del presente quadro);
- 2) Le prestazioni di **previdenza complementare** erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007:
 Se la prestazione viene erogata sotto forma di rendita, il contribuente deve indicare l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX.
 Non devono essere indicate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale;
- 3) I redditi derivanti dalle **prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio**:
 Il contribuente che ha percepito provvigioni derivanti da attività di vendita a domicilio, titolare di partita iva, deve indicare l'importo del campo 26 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2013, se al punto 19 è presente il codice V;
- 4) Compensi per **incrementi della produttività del lavoro**:
 Sono quei compensi, percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti dalla normativa di riferimento.
 Se è stata presentata la dichiarazione dei redditi (Unico PF 2014 o 730/2014) occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, indicate rispettivamente nel rigo RC4 e nel rigo C4.
 In assenza di dichiarazione o nei casi in cui gli incrementi della produttività non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva riportate nel CUD nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.
 È opportuno precisare che il dato reddituale si riferisce a tutte le componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato (art. 2 del D.L. 23/2008) e quindi non soltanto agli incrementi della produttività.

6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)

In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

- 1) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
- 2) Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo);
- 3) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall'estero (indicate nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice BC oppure nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se al punto 24 è presente il codice 1);
- 4) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori dipendenti ed autonomi che rientrano in Italia dall'estero (indicate nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice BM oppure nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se al punto 24 è presente il codice 2);
- 5) Quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato (indicata nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX);
- 6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);
- 7) Quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - lavoratori frontalieri- (la quota esente è indicata nelle annotazione del CUD 2014 con il codice AE)

6.3. Proventi agrari da dichiarazione IRAP

In questo campo l'imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.

A tal fine va assunto il valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP, a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola.

Il valore della produzione netta, determinata ai fini IRAP, può essere individuato come di seguito:

- 1) Se il contribuente svolge attività agricola in forma individuale ed è obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, deve riportare l'importo indicato nel quadro IQ, rigo IQ65 col. 1 del modello IRAP 2014;
- 2) Se il contribuente svolge attività agricola in forma associata mediante una partecipazione in una società semplice, deve riportare l'importo indicato nel quadro IP, rigo IP72 col. 1 della dichiarazione IRAP 2014 presentata dalla società cui partecipa, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione (la percentuale è indicata nella colonna 3 dei righe del quadro RH interessati);
- 3) In presenza di entrambe le situazioni descritte, indicare la somma degli importi al netto dei rispettivi costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento delle attività agricole.

6.4. Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU

In questo campo deve essere indicata la rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni rivalutato dell'80% ed il reddito agrario dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi fondiari non sono stati indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Qualora il reddito del terreno o dell'immobile concorra solo in parte al reddito complessivo ai fini IRPEF, nel presente campo dovrà essere indicata la restante parte, applicando alla corrispondente rendita catastale i criteri di rivalutazione sopra indicati.

Ad esempio, nell'anno d'imposta 2013, in caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato a IMU (con le relative pertinenze), situato nello stesso Comune ove si trova l'abitazione principale, il relativo reddito concorre al complessivo IRPEF nella misura del 50%.

Conseguentemente, nel presente campo dovrà essere indicata la restante parte della rendita catastale (pari al 50%) rivalutata del 5%.

Nota bene: Se nell'anno di riferimento dei redditi da indicare nella DSU, il reddito agrario dei terreni concorre alla determinazione del "reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef", secondo le specifiche regole di definizione, (come ad es. nel caso di DSU presentata nel 2015, anno di riferimento dei redditi 2013), tale reddito agrario non deve essere indicato nel presente campo.



A parità di condizioni sopra descritte, in caso di esonero o di sospensione degli adempimenti dichiarativi a causa di eventi eccezionali, il cittadino è tenuto ad autocertificare il reddito complessivo Irpef (comprensivo di tutte le sue componenti) nello specifico campo del Quadro FC8 ad esso dedicato, senza dover indicare il reddito agrario nel presente campo.

6.5. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS

Occorre indicare i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS.

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.

A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.

Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

6.6. Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero

In questo campo deve essere indicata tale tipologia di reddito qualora prestato all'estero e tassato esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

6.7. Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza

In questo campo deve essere indicata tale tipologia di reddito per i componenti del nucleo familiare iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Tale importo deve essere convertito in euro, al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

6.8. Redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE

In questo campo devono essere indicati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, determinati secondo le specifiche regole indicate all'art. 70 del Tuir.

7. MODULO FC.1 - QUADRO FC5 "ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI"

Nei quadro FC5 vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 indicare gli assegni percepiti o corrisposti nel 2013).

7.2. Quadro FC5, prima sezione: assegni percepiti

In tale sezione vanno inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo (direttamente rilevato dall'Agenzia delle entrate).

7.3. Quadro FC5, seconda sezione: assegni corrisposti

In tale sezione vanno inseriti:

- l'importo, come indicato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annullamento del matrimonio. Tale importo va inserito anche nel caso in cui il coniuge a cui sono corrisposti gli assegni sia residente all'estero
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati anche in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia stabilito l'importo degli assegni.

8. MODULO FC.1 - QUADRO FC6 "AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI"

Nel Quadro FC6 bisogna indicare gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo a cui si riferisce il Modulo FC.1.

In particolare, la riga (o le righe in caso di molteplici mezzi intestati al componente) va compilata inserendo:

- nel *primo campo*: il tipo di veicolo intestato, attraverso l'apposizione del codice corretto definito nella parte sinistra del Quadro e che riporta le seguenti tipologie:
 - A = autoveicolo
 - M = motoveicolo
 - N = nave
 - I = imbarcazione da diporto
- nel *secondo campo*: per ogni veicolo inserito, la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente (es. P.R.A. per gli autoveicoli ed i motoveicoli, R.I.D. per le navi o le imbarcazioni da diporto).

9. MODULO FC.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO COMPONENTE

In questa sezione il dichiarante, dopo aver inserito il proprio nome e cognome, sottoscrive il Modulo FC.1, barrando le caselle relative ai Quadri FC che ha compilato per il componente del nucleo a cui il Foglio è riferito ed indicando il luogo e la data della sottoscrizione.

Il dichiarante si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.



Nota bene: lo spazio di sottoscrizione, contenuto nel Modulo FC.1, è da utilizzare anche se sono stati compilati i Moduli FC.2 per le persone con disabilità e/o non autosufficienza ed FC.3 per le persone esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o per le quali vi è sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Pertanto, se sono stati compilati anche i Quadri FC7 (in caso di persona con disabilità e/o non autosufficienza) e/o FC8 sez. II (in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali) occorre barrare le caselle corrispondenti e contenute nello spazio di sottoscrizione del Modulo FC.1.

10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Il dichiarante deve sottoscrivere, oltre al Foglio Componente, anche l'apposita sezione dedicata alla sottoscrizione dell'intera DSU.

PARTE 3 – L'ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE

In alcune situazioni specifiche non si può compilare la DSU MINI perché è necessario fornire delle informazioni aggiuntive. Si riportano di seguito le situazioni specifiche e le istruzioni alla compilazione dei Moduli per fornire tali informazioni. Si tratta in particolare delle seguenti situazioni:

1. Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (con regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie e residenziali);
2. Prestazioni per il diritto allo studio universitario;
3. Prestazioni rivolte a figli minorenni (e universitari) in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
4. Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali

1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI

In presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell'ISEE, vengono applicate detrazioni e franchigie al fine di venire incontro a situazioni di maggiore bisogno.

In tali situazioni, anche se la persona è minorenne, deve sempre essere compilato, in aggiunta al **Modulo FC.1**, il **Modulo FC.2** contenente il solo Quadro FC7.

1.1 MODULO FC.2 QUADRO FC7 “DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”

Il Modulo FC.2 deve essere compilato per ognuno dei **componenti**, anche minorenni, **disabili o non autosufficienti** che fanno parte del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A del Modulo MB.1 (o del Modulo MB1.rid., se si sceglie il nucleo ristretto, vedi paragrafo seguente). Il Modulo FC.2 va compilato anche dal **genitore non convivente** (Quadro D) qualora debba compilare il Foglio componente e si trovi in una condizione di disabilità o non autosufficienza.

1.1.1. Quadro FC7, prima sezione: disabilità e non autosufficienza

In tale sezione occorre specificare il tipo di disabilità poiché sono previsti abbattimenti crescenti del reddito del nucleo a seconda che si sia in presenza di una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente. Occorre barrare la relativa casella:

- disabilità media
- disabilità grave
- non autosufficienza.

Per l'individuazione della casella da barrare occorre utilizzare la classificazione contenuta nella tabella sottostante “Classificazione delle disabilità”.

Allo scopo di permettere gli opportuni controlli, devono essere inseriti alcuni dati identificativi della certificazione attestante il tipo di disabilità selezionata:

- Ente: l'ente che ha rilasciato la certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza
- Doc. n.: il numero del documento / certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza
- Data: data di rilascio della certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza.

1.1.2. Quadro FC7, seconda sezione: prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale

In tale sezione va indicato – barrando la relativa casella – se la persona per la quale si compila il Modulo FC.2 è beneficiaria di prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo. La casella va cioè barrata se la persona è ricoverata presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ecc. – al momento della presentazione della DSU.



Nota bene: si deve barrare la casella solo nel caso in cui la persona per la quale si sta compilando il Modulo FC.2, **sia già beneficiaria** della prestazione. Nel caso in cui si voglia richiedere l'accesso a prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ma non si sia già ricoverati, la casella non deve essere barrata, mentre deve essere comunque compilato il **Modulo MB.3**.

Nel caso in cui venga barrata la casella deve essere indicato l'importo relativo alla retta versata per l'ospitalità alberghiera, riferito all'anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 deve essere indicata la retta versata nel 2014).

1.1.3. Quadro FC7, terza sezione: spese per acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori

In tale sezione va indicato l'ammontare delle spese sostenute per l'assistenza personale esclusivamente acquisita mediante contratto con enti fornitori e riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 devono essere indicate le spese sostenute nel 2014).



Nota bene: Non va indicata in questa sezione la spesa per collaboratori domestici, badanti, ecc. contrattualizzati in modo diretto poiché è rilevata direttamente dagli archivi dell'INPS.

È fondamentale che tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita venga conservata per cinque anni, così da poter essere esibita su richiesta.

1.2 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate come le “prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.”

Nei casi di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza**, si ha facoltà di dichiarare un **nucleo familiare ristretto** rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal **beneficiario** delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).

Ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario individuato in base a quanto riportato nelle Istruzioni, parte 2, paragrafi da 1.1.1 a 1.1.6, in caso di scelta del nucleo ristretto si deve compilare il **Modulo MB.1rid.** e non il Modulo MB.1.

Lo stesso Modulo MB.1rid. può essere utilizzato nel caso di scelta del nucleo ristretto per le prestazioni connesse a corsi di **dottorato di ricerca**.

1.2.1 MODELLO BASE RIDOTTO (MB.1RID.) QUADRO A “NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO”

1.2.1.1 Quadro A, prima sezione: nucleo familiare ristretto

In questa sezione deve essere descritta la composizione del nucleo familiare ristretto alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo ristretto è composto dal beneficiario, che può essere un qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare e, se esistenti, dalle seguenti persone che rispetto al beneficiario siano:

- coniuge
- figli minorenni (Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenni dell'affidatario).
- figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917 art.12, comma 2). Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2015 l'anno di riferimento è il 2013).

Il nucleo familiare ristretto può anche essere formato dal solo beneficiario.

Esempio: nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità.

Per le regole dei componenti del nucleo familiare ristretto si rinvia a quanto già indicato per il dichiarante (Istruzioni, parte 2, par.1.1.1), i coniugi (Istruzioni, parte 2, parr. 1.1.2, 1.1.3), i figli minorenni (Istruzioni, parte 2, parr. 1.1.4, 1.1.6) e figli maggiorenni (Istruzioni, parte 2, par. 1.1.5).



Nota bene: il beneficiario non deve necessariamente essere il dichiarante; tuttavia il dichiarante deve necessariamente fare parte del nucleo ristretto.

Si ricorda che l'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Nella tabella del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del beneficiario.

In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal beneficiario) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.

Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra “M” e “F”) indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga.

Nella settima e ultima colonna “Assenza di reddito / patrimonio del minore” bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU vedi Istruzioni parte 2, par. 6) e patrimonio (nell'anno precedente alla presentazione della DSU vedi Istruzioni, parte 2, parr. 4 e 5).



Nota bene: l'inserimento di questa indicazione è molto importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra. Per tutti gli altri componenti, va compilato il Modulo Foglio componente FC.

1.2.1.2 Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni

Vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.

La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare ristretto dichiarato nella tabella precedente. Per la compilazione si rinvia a quanto indicato alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.2.

1.2.1.3 Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli

Vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.

La sezione deve essere compilata esclusivamente se nel nucleo familiare del beneficiario vi siano almeno tre figli.

Ai fini del calcolo del numero dei figli rilevano tutti i figli del nucleo ristretto, compresi i figli del solo coniuge. Per la compilazione si rinvia a quanto indicato alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.3.

1.2.2 MODULO MB.1RID. QUADRO B “CASA DI ABITAZIONE”

Per le istruzioni del Quadro B vedasi quanto già indicato al precedente paragrafo 2 considerando la parola nucleo sostituita da “nucleo ristretto”.



Nota bene: Poiché il nucleo familiare ristretto non include tutti i componenti la famiglia anagrafica, può darsi il caso in cui il proprietario o il locatario della casa di abitazione sia membro della famiglia anagrafica, ma non del nucleo ristretto. Bisogna barrare la casella “di proprietà” ovvero “in locazione” solo se il proprietario o il locatario sono inclusi nel nucleo ristretto indicato nel Quadro

1.3.1 MODULO MB.3

QUADRO E “DATI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO”

Il Modulo **MB.3** deve essere compilato **esclusivamente** per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni.

Per accedere a tali prestazioni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto (vedi paragrafo precedente).

1.3.2 Quadro E, prima sezione:

In tale sezione è necessario inserire il Codice Fiscale del beneficiario della prestazione erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo e la data di richiesta del ricovero.

Occorre poi specificare, barrando la relativa casella, se ricorra una delle situazioni di seguito descritte:

- 1) deve essere barrata la casella “SI” se **il beneficiario ha figli non compresi nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid. (nel caso abbia optato per tale Modulo)
- 2) deve essere barrata la casella “SI” se **il beneficiario ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1 rid. (nel caso abbia optato per tale Modulo)

Nota bene: nel caso in cui non sussista alcuna delle situazioni sopra indicate e non venga dunque barrata alcuna delle due caselle, le successive sezioni “Figli non compresi nel nucleo” e “Donazioni di immobili” del Quadro E non devono essere compilate.



Se ricorre una delle situazioni sopra descritte ai precedenti punti 1) e 2) ed è stata quindi barrata almeno una delle due caselle “SI” occorre compilare la/le sezione/i corrispondente/i secondo le indicazioni che seguono.

1.3.3 Quadro E, seconda sezione: figli non compresi nel nucleo

In presenza di “Figli del beneficiario non compresi nel nucleo *di cui al quadro A*”, per ognuno di tali figli viene calcolata una **componente aggiuntiva** da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, ed occorre a tal fine associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente ovvero al suo Foglio componente inclusivo del quadro FC9 (Modulo FC.4).

Pertanto occorre indicare nell'apposita tabella gli estremi di tali dichiarazioni.

La componente aggiuntiva **non viene** invece **calcolata** esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- A. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza
- B. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l'eventuale condizione di esclusione nella tabella.

In ogni caso, quindi, per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare dichiarato nel quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB1.rid. è necessario inserire il relativo codice fiscale e, alternativamente:

- qualora per il figlio **ricorra** una delle condizioni A o B, è necessario specificare la condizione di esclusione inserendo la relativa lettera identificativa (A o B) e gli estremi dell'atto che identifica la condizione di esclusione (es. certificazione di disabilità, sentenza dell'autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);
- qualora per il figlio **non ricorrono** le condizioni di esclusione A o B (e deve essere quindi calcolata la componente aggiuntiva) è necessario specificare gli estremi della DSU in corso di validità precedentemente presentata da tale figlio oppure gli estremi del Modulo FC.4 (Foglio componente inclusivo del Modulo FC.4 - Modulo aggiuntivo).



Nota bene: Qualora sia necessario il calcolo della componente aggiuntiva, la mancanza dell'indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo comporta l'impossibilità di calcolare l'ISEE per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali.

1.3.4 Quadro E, terza sezione: donazioni di immobili

Tale sezione deve essere compilata qualora nel Quadro E sia stata barrata la casella corrispondente all'opzione *"il beneficiario della prestazione ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al quadro A"*.



Nota bene: Occorre indicare:

- a) sia le donazioni a persone non facenti parte del nucleo effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione;
- b) sia le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione solo se in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo

Occorre quindi specificare il tipo di donazione effettuata dal beneficiario barrando la casella corrispondente:

- a) **"sono state effettuate donazioni successivamente alla prima richiesta della prestazione":**

Esempio: se la prima richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo per il beneficiario è avvenuta il 20/01/2015 nella tabella sottostante dovranno essere indicate tutte le donazioni effettuate successivamente al 20/01/2015, chiunque sia il soggetto donatario

- b) **"sono state effettuate donazioni in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione":**

Esempio: se la prima richiesta di prestazione è avvenuta il 20/01/2015, dovranno essere indicate nella tabella sottostante tutte le donazioni verso i soggetti tenuti agli alimenti a partire dal 20/01/2012.

A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile possono essere tenuti agli alimenti:

- il coniuge;
 - i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle germani (fratelli e/o sorelle con entrambi i genitori in comune) o unilaterali (fratelli e/o sorelle con un solo genitore in comune), con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- c) **"sono state effettuate donazioni prima della richiesta, ma a persone diverse da quelle tenute agli alimenti o comunque anteriormente ai 3 anni dalla richiesta"**
- Se le donazioni sono state effettuate anteriormente ai tre anni dalla richiesta della prima prestazione o anteriormente alla richiesta della prima prestazione, ma a soggetti diversi da quelli tenuti agli alimenti, non è necessario compilare la tabella sottostante.

Esempio: se la prima richiesta di prestazione è avvenuta il 20/01/2015, non rilevano e non dovranno essere indicate in tabella le donazioni effettuate prima del 20/01/2012, chiunque sia il soggetto donatario, così come le donazioni effettuate tra il 20/01/2012 e il 19/01/2015 se effettuate verso soggetti diversi da quelli tenuti agli alimenti.

Per ogni cespite donato (o quota di esso) che rispetti le condizioni A. o B. bisognerà compilare una riga della tabella sottostante, inserendo le seguenti informazioni:

- **tipo di immobile:** indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la relativa tipologia utilizzando uno dei seguenti codici:
 - F: fabbricato
 - TE: terreno edificabile
 - TA: terreno agricolo
- **situato nel comune o stato estero:** indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, il comune o lo stato estero dove è situato
- **quota posseduta (%):** indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la quota percentuale posseduta dal beneficiario della prestazione al momento della donazione (da 1% a 100%)
- **quota donata (%):** indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la quota percentuale donata dal beneficiario della prestazione (da 1% a 100%), con riferimento alla quota posseduta.

Esempio: qualora si sia donata l'intera quota di proprietà di un immobile di cui si possiede il 50%, bisognerà indicare come quota donata il 100%.

- **valore ai fini IMU (valore ai fini IVIE se all'estero):** indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, il valore ai fini IMU o se all'estero il valore ai fini IVIE
- **codice fiscale di chi ha ricevuto la donazione:** inserire, per ogni cespite donato o quota di esso, il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto l'immobile in donazione.



Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Il dichiarante deve infine sottoscrivere il Quadro E se il Modulo MB.3 non è presentato contestualmente alla DSU.



Nota bene: Non devono essere indicate le donazioni di immobili effettuate dal beneficiario in favore di soggetti non facenti parte del proprio nucleo familiare se la donazione ha avuto ad oggetto la sola "nuda proprietà" dell'immobile e se del diritto di usufrutto o del diritto di abitazione sia titolare un componente del nucleo del beneficiario.

2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per la richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (esempio agevolazioni per tasse universitarie, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata) è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Modulo MB.1, poiché occorre indicare alcuni dati sulla condizione del soggetto che intende richiederne, di seguito denominato "studente universitario", in particolare con riferimento al grado di autonomia dello studente rispetto al nucleo familiare di origine.

Occorre pertanto compilare, oltre al **Modulo MB.1** anche il **Quadro C** ed eventualmente il **Quadro D** contenuti nel **Modulo MB.2**.



Nota bene: per le prestazioni connesse ai corsi di **dottorato di ricerca** valgono le regole generali dell'ISEE STANDARD con l'unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, utilizzando l'apposito Modulo MB.1rid in sostituzione del Modulo MB.1 (le istruzioni per la compilazione sono le medesime che per le prestazioni socio-sanitarie, vedi par. 1.2.). Nel prosieguo, pertanto, per prestazioni universitarie non si intendono quelle connesse ai dottorati di ricerca.

2.1 MODULO BASE MB.2 QUADRO C "PRESTAZIONI UNIVERSITARIE"

Il **Quadro C** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui si intenda richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario. La compilazione di tale quadro deve avvenire per ogni studente universitario componente il nucleo familiare (dichiarato nel quadro A del modulo MB.1).

Esempio: se nel nucleo sono presenti due fratelli che intendono iscriversi ad un corso di laurea e richiedere entrambi l'ISEE universitario, per ciascuno di loro, si dovrà compilare un Quadro C, indicando in alto a destra il progressivo del Modulo MB.2 compilato.

2.1.1 Quadro C, prima sezione:

In tale sezione si identifica lo studente universitario, inserendo il Codice Fiscale del componente del nucleo per cui si intendono richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato "beneficiario").

2.1.2 Quadro C, seconda sezione: presenza dei genitori nel nucleo familiare

In tale sezione è necessario barrare la casella corrispondente alla situazione familiare del beneficiario, scegliendo fra una delle seguenti:

1. **"i genitori dello studente universitario sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al quadro A"**: barrare la casella qualora tutti i genitori del beneficiario risultino tra le persone ricomprese nel nucleo familiare, come elencate nel Quadro A. Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario per tale soggetto, non devono essere compilate ulteriori sezioni del Modulo MB.2;
2. **"nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato e non convivente"**: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora, dal Quadro A, risulti che nel nucleo familiare del beneficiario sia presente un solo genitore mentre l'altro risulta non coniugato con il primo e con lui non convivente. Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario per tale genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, deve essere necessariamente compilato anche il quadro D;
3. **"i genitori, coniugati tra loro o conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A"**: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A non risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino essere coniugati fra loro o conviventi.

Esempio Gianluca è uno studente universitario "fuori sede", con residenza nella città in cui si trova l'ateneo universitario al quale è iscritto; la casella deve essere barrata se i suoi genitori, residenti in un'altra città, sono coniugati o conviventi

In tal caso occorre verificare la condizione di "autonomia" o meno del beneficiario compilando la sezione successiva del Quadro C denominata "Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie" (vedi di seguito);

4. **"i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A"**: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A non risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino essere non coniugati fra loro o non conviventi. In tal caso occorre verificare la condizione di "autonomia" del beneficiario compilando il campo del quadro C denominato "Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie" e, laddove le condizioni di autonomia non siano verificate, compilare anche il quadro D.

Esempio Lucia è una studentessa universitaria, che ha la residenza in un appartamento condiviso con altri compagni di studi. I genitori di Lucia non sono coniugati tra loro e hanno diversa residenza. Se non sono verificate le condizioni di autonomia di Lucia (ad esempio, l'appartamento è di proprietà della mamma; quadro C), Lucia dovrà individuare un genitore di riferimento nel cui nucleo sarà attratta (Quadro C) e dovrà comunque compilare il Quadro D per indicare la situazione dell'altro genitore.

In caso di genitore vedovo va barrata la prima o la terza casella in base alla situazione che ricorre.

2.1.3 Quadro C, terza sezione: autonomia dello studente universitario

Ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario è considerato autonomo se vengono barrate entrambe le caselle della seconda sezione del Quadro C e cioè se:

- **"lo studente è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro"**: prima di barrare la casella si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
- **"lo studente presenta una adeguata capacità di reddito"**: per valutare l'adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell'università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in **6.500,00 euro**, come previsto dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. Con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la soglia potrebbe eventualmente essere modificata.

Se sono state barrate entrambe le caselle, lo studente è considerato autonomo e non è necessario compilare ulteriori sezioni del Modulo MB.2. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette caselle venga barrata o ne venga barrata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare indicato nel quadro A, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse "attratto" nel nucleo della famiglia di origine.



Nota bene: lo studente **non è autonomo** qualora

- pur non abitando con i genitori dalla data di iscrizione all'università, avvenuta da almeno due anni dalla compilazione della DSU, risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre;
- pur risiedendo in alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia (es. vive in affitto presso abitazione di terzi), non dispone di adeguata capacità di reddito, oppure risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data di iscrizione al corso di studi;
- dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre, oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di iscrizione al proprio corso di studi.

Pertanto, se lo studente non è autonomo è necessario integrare le informazioni dello stesso con i dati del nucleo dei suoi genitori:

- a) se i due **genitori sono coniugati o conviventi** tra loro (o in caso di genitore vedovo) si deve indicare nell'ultima riga del quadro C il codice fiscale di uno dei due genitori e gli estremi della DSU del genitore. Se non esiste la DSU dei genitori è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l'"ISEE - Università" non potrà essere rilasciato;
- b) se i due **genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi** si deve preliminarmente individuare uno dei due genitori come **genitore di riferimento** e riportare nell'ultima riga del Quadro C il relativo codice fiscale. Inoltre, deve indicare gli estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento è necessario che venga presentata una DSU da parte di tale genitore. Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i dati del genitore non indicato nell'ultima riga. Per la compilazione del Quadro D si vedano le istruzioni indicate nel paragrafo che segue.

3. PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI I CUI GENITORI NON SIANO CONIUGATI FRA LORO NÉ CONVIVENTI

3.1. MODULO MB.2 QUADRO D "GENITORI NON CONIUGATI FRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI"

Il *quadro D* deve essere compilato esclusivamente in presenza di un genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, per la richiesta di prestazioni per il **diritto allo studio universitario** (es. agevolazioni tasse universitarie) e di prestazioni rivolte a **minorenni** (es. esenzione retta asilo nido o tariffa mensa scolastica).

Nel caso in cui vi siano più figli beneficiari che abbiano **lo stesso genitore non convivente**, deve essere compilato un **unico Quadro D**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più figli beneficiari che **non hanno lo stesso genitore non convivente** devono essere compilati **più Quadri D**, ciascuno per ogni genitore non convivente.

Esempio: Stefania vive con i suoi due figli, Edoardo e Giovanna. Ha avuto il figlio Edoardo dalla relazione con Maurizio e la figlia Giovanna dalla relazione con Rosario. Stefania, non avendo più alcuna relazione con Maurizio e Rosario (non essendo cioè né coniugata né convivente con alcuno di essi) dovrà compilare due distinti Quadri D, uno riferito a Maurizio ed uno a Rosario, se intende richiedere prestazioni per entrambi i suoi figli.

3.1.1. Quadro D, prima sezione

In tale sezione devono essere indicati i dati anagrafici del genitore non convivente con il beneficiario della prestazione, che lo ha riconosciuto come figlio e che non è coniugato con l'altro genitore, specificando cognome, nome e codice fiscale. A seguire deve essere riportato il codice fiscale di tutti i figli del genitore non convivente facenti parte dello stesso nucleo del beneficiario delle prestazioni per minorenni o del beneficiario delle prestazioni per diritto allo studio

universitario. Non devono essere indicati in questa sezione i figli già indicati nella prima riga del Quadro C (studente universitario).

3.1.2. Quadro D, seconda sezione

In tale sezione devono essere specificate le condizioni del genitore non convivente del beneficiario della prestazione. In particolare, deve essere barrata la casella qualora il genitore si trovi in una delle situazioni seguenti:

- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
- il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

In tali casi per il genitore non convivente **non** deve essere **calcolata nessuna componente aggiuntiva**. Nel caso in cui venga barrata tale casella, non deve essere compilata la sezione successiva (terza sezione) del Quadro D.

3.1.3. Quadro D, terza sezione

Se il genitore non convivente NON è in alcuna delle condizioni identificate nella sezione precedente, deve essere indicata la sua situazione tra le seguenti:

- il genitore non convivente è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore**: qualora venga barrata tale casella, è necessario **calcolare una componente aggiuntiva** (vedi par. 4) per tale genitore che verrà sommata all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell'accesso alle prestazioni richieste (prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario). Occorre distinguere due ipotesi:
 - a) il dichiarante indica gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva;
 - oppure
 - b) il dichiarante indica gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva (Foglio Componente comprensivo del Modulo FC.4 – Modulo Aggiuntivo) relativo alle componenti aggiuntive compilato dal genitore non convivente.



Nota bene: La mancanza dell'indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente aggiuntiva comporta l'impossibilità di calcolare l'ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

▪ il genitore non convivente **non si trova in alcuna delle situazioni precedenti**: qualora venga barrata tale casella, il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione **ai soli fini dell'accesso alle prestazioni** per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario. Occorre distinguere due ipotesi:

- a) il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati personali, reddituali e patrimoniali necessari.
- b) se il genitore non convivente non dispone di una DSU in corso di validità, deve compilare il Foglio Componente così come tutti gli altri membri del nucleo familiare indicati nel Quadro A (non deve compilare il Modulo FC.4 - Modulo aggiuntivo, relativo alla componente aggiuntiva).

4. COMPONENTE AGGIUNTIVA

4.1. MODULO FC.4 – MODULO AGGIUNTIVO QUADRO FC9 “CALCOLO DELLA COMPONENTE AGGIUNTIVA”

In alcuni casi particolari è previsto che l'ISEE venga integrato con una “componente aggiuntiva”. Tale componente aggiuntiva è calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte cioè dell'ISEE standard) e richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo da parte della persona interessata. In particolare:

- 1) nel caso di richiesta di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, la componente aggiuntiva è riferita al **genitore non convivente** e non coniugato con il genitore con il quale il beneficiario della prestazione convive.
Per le cause di esclusione del calcolo della componente aggiuntiva vedi paragrafo 3.1.2
- 2) nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (cioè ricovero in RSA, RSSA, case protette e simili) la componente aggiuntiva è riferita a ciascun **figlio non incluso nel nucleo del beneficiario**.

Esempio: quando si richiede un ricovero presso residenze sociosanitarie, la componente aggiuntiva viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato.

Nel solo caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali, la **componente aggiuntiva** non viene calcolata per i figli non inclusi nel nucleo familiare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- A. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza
- B. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione.

La persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva (genitore non convivente o figlio non incluso nel nucleo) non deve necessariamente compilare il Foglio Componente comprensivo del Modulo FC.4, di seguito illustrato. Infatti, se possiede già una DSU in corso di validità, possono essere indicati (nel quadro D del Modulo MB.2 nel caso di genitore non convivente o nel quadro E del Modulo MB.3 nel caso di figlio non incluso nel nucleo) gli estremi di tale DSU dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva. E' necessario che tale DSU sia riferita ad un nucleo ordinario, poiché il calcolo della componente aggiuntiva può risultare più vantaggioso rispetto al calcolo della stessa con nucleo ristretto.



Nota bene: La compilazione del Modulo FC.4 – Modulo aggiuntivo è a cura della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che sottoscriverà la dichiarazione nello spazio destinato alla sottoscrizione della DSU.

4.1.1. Quadro FC9, prima sezione: beneficiario della prestazione per cui si calcola la componente aggiuntiva

Occorre indicare il **beneficiario** della prestazione per la quale è richiesto il calcolo della "componente aggiuntiva" (se i beneficiari sono più di uno è sufficiente indicarne uno).

Esempio: in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, in questa sezione, il genitore non convivente deve indicare il figlio; invece, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non incluso nel nucleo del genitore deve indicare il genitore ricoverato.

Occorre inserire il Codice fiscale del beneficiario nel primo campo ed inoltre, nei casi in cui sia già stata presentata una DSU per la richiesta di calcolo dell'ISEE per il nucleo familiare del beneficiario, è necessario indicare anche gli estremi di tale DSU, inserendo nel secondo campo il numero di protocollo della stessa.

4.1.2. Quadro FC9, seconda sezione: nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva



Nota bene: Il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in tale sezione è quello della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva e non quello del beneficiario della prestazione. Le informazioni tengono conto dei carichi familiari e di altre situazioni utili ad ottenere un calcolo più vantaggioso della componente aggiuntiva

Esempio: in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare le informazioni sul **proprio** nucleo familiare e non sul figlio non convivente; allo stesso modo, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare le informazioni sul **proprio** nucleo familiare e non quelle sul genitore ricoverato.

E' necessario indicare il **numero dei componenti** del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che quindi può essere:

- il nucleo del **genitore** non convivente con il beneficiario
- il nucleo del **figlio** non compreso nel nucleo del beneficiario

Per le regole sulla composizione del nucleo familiare si rinvia alle Istruzioni, parte 2, paragrafi da 1.1.1 a 1.1.6 del MB.1. Il nucleo familiare è comunque quello alla data di presentazione della DSU.

4.1.2 Quadro FC9, sezione II: Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva

Prima parte: nuclei familiari con figli minorenni

Deve essere compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva; in tal caso si deve barrare una delle seguenti caselle:

- nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati (es. nel 2015 l'anno di riferimento è il 2013)
- il nucleo familiare è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni (nel caso di genitori non conviventi e non coniugati tra loro, vedi Istruzioni, parte 2, par. 1.2)
- nel nucleo familiare è presente almeno un minorenne di età inferiore a tre anni compiuti.

Seconda parte: nuclei familiari con almeno tre figli

per le istruzioni sulla compilazione si rinvia alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.3.

Terza parte: nuclei familiari con persone ricoverate o in convivenza anagrafica

deve essere compilata solo nel caso venga soddisfatta almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- **appartenenza al nucleo** del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un soggetto **beneficiario di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo** (ad esempio, il ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.).



Nota bene: tale casistica è applicabile solo ai genitori non conviventi poiché per i figli non inclusi nel nucleo del beneficiario di prestazioni residenziali la presenza di soggetti disabili/non autosufficienti nel nucleo esclude il calcolo della componente aggiuntiva (come illustrato al par. 1.3).

- **appartenenza al nucleo** del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un **componente in convivenza anagrafica** (persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili) **che non faccia nucleo a sé** (v. Istruzioni, parte 2, par. 1.1.6).

Barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre ed indicare, se sono più di uno, il numero dei componenti per cui ricorrono tali condizioni.

Quarta parte: nuclei familiari con persone con disabilità e/o non autosufficienti

occorre specificare la situazione che ricorre con riferimento ai componenti il nucleo della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva:

- disabilità media
- disabilità grave
- non autosufficienza.

Per l'individuazione della casella da barrare occorre utilizzare la classificazione illustrata nella tabella "Classificazione delle disabilità" riportata successivamente al Quadro FC7.

Indicare il numero dei componenti che si trovano nelle situazioni suddette specificando anche il numero di coloro che sono minorenni.



Nota bene: tale casistica è applicabile solo ai genitori non conviventi poiché per i figli non inclusi nel nucleo del beneficiario di prestazioni residenziali, la presenza di soggetti disabili/non autosufficienti nel nucleo esclude il calcolo della componente aggiuntiva (come illustrato al par. 1.3).

Laddove uno dei componenti del nucleo sia disabile e/o non autosufficiente e sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo è possibile detrarre la retta versata per il ricovero in struttura indicandola nel Quadro FC.7 anche quando il genitore non convivente non sia il beneficiario della prestazione.

Quinta parte: casa di abitazione

La casa di abitazione è quella del nucleo del soggetto a cui si riferisce la componente aggiuntiva. Per le istruzioni sulla casa di abitazione si rinvia alle Istruzioni parte 2, par. 2 e, parte 3, al par. 1.2.2.

5. ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI.

Se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare si trovava in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, in relazione a ciascuno di essi, dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute compilando, a completamento del Modulo FC.1, la sola sezione II del Modulo integrativo (Modulo FC.3 vedi Istruzioni parte 4).

Esempio: Uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ricorre nell'ipotesi in cui sono stati percepiti esclusivamente redditi di lavoro dipendente e/o pensione certificati da un sostituto d'imposta tramite il modello CUD ovvero da più sostituti purché l'ultimo abbia effettuato il conguaglio.



Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

PARTE 4 – MODULO INTEGRATIVO

1. MODULO FC.3 (Modulo Integrativo) QUADRO FC8 REDDITI, TRATTAMENTI E SPESE

Le informazioni richieste nel Modulo FC.3, “**Modulo integrativo**” sono generalmente fornite dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS attingendole dai propri archivi.

In alcuni casi particolari, di seguito indicati, è prevista la compilazione di tale Modulo, costituito da un unico **Quadro FC8**, per autodichiarare i dati in esso contenuti:

- 1) Nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti, spese) può compilare il Modulo integrativo per chiederne la **rettifica**, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.

Analogamente, anche il componente del nucleo che, ritenendo inesatti i propri dati, intende chiedere la loro rettifica, può a tal fine compilare il Modulo integrativo.

In entrambi i casi, a seguito della presentazione del Modulo integrativo, la nuova attestazione rilasciata riporterà anche i dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS per cui il dichiarante ha rilevato inesattezze.



Nota bene: Sui dati autodichiarati in rettifica di quelli forniti dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS vengono effettuati controlli puntuali e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

- 2) Nel caso eccezionale in cui, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione di una DSU, non si sia ricevuta da parte dell’INPS l’attestazione riportante l’ISEE, il dichiarante può **integrare** la precedente DSU per i dati non autodichiarati sopra indicati. In tal caso, è rilasciata un’attestazione provvisoria dell’ISEE valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.



Nota bene: l’integrazione e/o rettifica può avere ad oggetto solo **dati non autodichiarati**, ma rilevati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, che si intendano integrare e/o rettificare.

In entrambi i casi (rettifica e integrazione) occorre compilare interamente il Quadro FC8 **sezioni I, II e III**.



Nota bene: la **sezione II** del Quadro FC8 deve essere compilata a completamento del Modulo FC.1 anche nel caso di **esonero** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o di **sospensione degli adempimenti tributari**. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alle Istruzioni, parte 3 paragrafo 5.

1.1. Quadro FC8, prima sezione: dati identificativi

Tale sezione deve essere compilata **solo** in caso di integrazione e/o rettifica che può essere fatta sia dal **dichiarante** che ha originariamente sottoscritto la DSU sia dal **componente del nucleo** che, ritenendo inesatti i propri dati, intende richiederne l’integrazione e/o la rettifica.

Occorre indicare i dati identificativi del dichiarante o del componente del nucleo di cui si intende integrare o rettificare una precedente DSU specificandone le generalità: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, comune o stato estero di nascita, sesso.

Occorre poi riportare gli estremi della DSU già presentata che si intende rettificare/integrare inserendo: il codice fiscale del dichiarante della precedente DSU, la data di presentazione della DSU ed il numero di protocollo.

1.2. Quadro FC8, seconda sezione: redditi ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate



Nota bene: Gli importi del Modulo integrativo devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Tale sezione deve essere compilata:

- 1) se nell’anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare era **esonero** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali (v. Istruzioni, parte 3, par. 5) e pertanto non ha presentato una dichiarazione dei redditi, in relazione ad essi dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute, compilando la presente sezione del Quadro FC8 nonché il Quadro FC4;
- 2) per **rilevare le inesattezze** di dati di una DSU già presentata con riferimento a dati reddituali derivanti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate;
- 3) per **integrare** una precedente DSU con i redditi ordinariamente dichiarati dall’Agenzia delle entrate poiché sono trascorsi 15 giorni dalla presentazione della DSU e non sia stata ricevuta l’attestazione ISEE.

Con esclusione delle ipotesi suddette la sezione è compilata in via automatica con i dati provenienti dagli archivi di Agenzia delle entrate e viene rilasciata in sede di restituzione dell’attestazione.

1.2.1 Reddito complessivo ai fini IRPEF

In questo campo occorre indicare il reddito complessivo del soggetto appartenente al nucleo, determinato secondo le ordinarie regole previste ai fini IRPEF.

L'importo del reddito da lavoro dipendente/assimilato o da pensione che concorre a determinare il **reddito complessivo** ai fini IRPEF, va rilevato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro o ente previdenziale (ad esempio, nel CUD 2014, parte B, occorre sommare l'importo indicato nei campi 1 e 2, oppure, nella Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, si deve far riferimento all'importo del campo 26 ad esclusione del caso in cui nel punto 19 della certificazione siano indicati i codici G, I e V).



Nota bene: Benché già compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, il cittadino deve comunque indicare in maniera distinta:

- L'importo del reddito da lavoro dipendente ed assimilati;
- L'importo del reddito da pensione;
- L'importo del reddito agrario, se il contribuente che svolge attività agricola, anche in forma associata, avrebbe dovuto presentare, per i relativi redditi, la dichiarazione IRAP (il cui valore della produzione deve essere indicato nel relativo campo del quadro FC4 "Proventi agrari da dichiarazione IRAP").
- Il reddito agrario deve essere determinato secondo le ordinarie regole previste ai fini Irpef, pertanto:
 - Se il contribuente svolge attività agricola in forma individuale ed è un soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, occorre seguire le regole descritte nel modello Unico PF 2014 fascicolo 1 relativamente al quadro RA;
 - Se il contribuente svolge attività agricola in forma associata, mediante una partecipazione in una società semplice, il reddito agrario da indicare nella presente sezione integrativa è quello imputato dalla società semplice che svolge l'attività agricola, esposto nella dichiarazione Unico PF 2014 fascicolo 2, quadro RH, righe da RH1 a RH4 col. 4 (i redditi imputati dalle società semplici sono evidenziati dalla presenza del codice 4 in colonna 2);
 - In presenza di entrambe le situazioni descritte, occorre riportare la somma dei relativi importi.

1.2.2 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (casi particolari)

In questo campo devono essere indicati i redditi, determinati secondo le ordinarie regole previste ai fini IRPEF, per i quali si è fruito dei seguenti regimi agevolati:

- Regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità:
Per la determinazione di tale tipologia reddituale occorre seguire le regole descritte nel Modello Unico Persone Fisiche - fascicolo 3, relativamente al quadro LM.
Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va indicato il reddito al netto delle quote imputate ai collaboratori, mentre se il soggetto è un collaboratore dell'impresa familiare va indicata la quota imputatagli dall'imprenditore (rilevabile nel modello Unico PF 2014 fascicolo 3 dell'impresa familiare);
- Regime per le nuove iniziative di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni:
Per la determinazione di tale tipologia reddituale occorre seguire le regole descritte nel Modello Unico Persone Fisiche 2014 - fascicolo 3, relativamente al quadro RE;
- Regime per le nuove iniziative imprenditoriali in contabilità semplificata:
Per la determinazione di tale tipologia reddituale occorre seguire le regole descritte nel Modello Unico Persone Fisiche 2014 - fascicolo 3, relativamente al quadro RG;
- Regime della "cedolare secca" per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili:
Tale è il reddito, derivante da canoni di locazione su unità immobiliari locate ad uso abitativo, assoggettato al regime della cedolare secca sugli affitti a seguito di opzione del contribuente.
Se il contribuente non ha optato per tale regime sostitutivo, l'importo dei suddetti canoni di locazione non deve essere indicato.

Nel caso di contemporanea presenza delle situazioni sopra descritte, in questo campo occorre indicare la somma dei relativi importi.

1.3. Quadro FC8, terza sezione: trattamenti erogati dall'INPS e spese

Compilare solo nel caso di rettifica e/o integrazione dei dati rilevati presso Agenzia delle entrate e/o INPS.

Occorre indicare:

1. I trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS non soggetti all'IRPEF (ad esempio gli assegni al nucleo familiare) e riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2015 indicare i trattamenti percepiti nel 2013).
2. Le seguenti spese dichiarate all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU (nel 2015 indicare le spese dichiarate nel 2014 e quindi sostenute nel 2013):
 - Spese per le quali spetta la detrazione di imposta:
 - Spese sanitarie per disabili;
 - Spese per l'acquisto di cani guida;
 - Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.
 - Spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, quali le spese mediche e di assistenza specifica per disabili.
3. Spese dichiarate all'INPS inclusive dei contributi, versati per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale. Indicare i dati dichiarati all'INPS nell'anno precedente (ad esempio nel 2015 le spese sostenute nel 2014).

Il quadro FC8 deve essere sottoscritto solo nei casi di integrazione e rettifica. In caso di rettifica dei dati, indicare l'eventuale documentazione allegata (es. copia della dichiarazione dei redditi).

Se non ricorrono i casi di rettifica e/o integrazione la sezione in esame è compilata in via automatica con i dati provenienti dagli archivi di Agenzia delle entrate e/o dell'INPS e viene rilasciata in sede di restituzione dell'attestazione.

PARTE 5 – DSU ISEE CORRENTE

MODELLO SOSTITUTIVO (MODELLO MS) – DSU ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

Viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE corrente** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

In sintesi, l'**ISEE corrente** consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario:

- il **possesso** di un **ISEE** in corso di validità
- una **variazione della situazione lavorativa** per uno o più componenti il nucleo come indicata nel paragrafo.2
- una **variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo superiore al **25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

La DSU (**Modulo MS**) per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.

L'ISEE corrente ha validità di **due mesi** dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS).

1. MODELLO MS QUADRO S1 “RICHIESTA DI ISEE CORRENTE”

Occorre indicare il codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già presentata e gli estremi di quest'ultima.

2. MODELLO MS QUADRO S2 “VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA”

Occorre indicare nella prima, seconda e terza colonna della tabella rispettivamente il cognome, il nome, il codice fiscale dei componenti per i quali è intervenuta una variazione della situazione lavorativa. Le **variazioni della situazione lavorativa** che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Nella quarta colonna e nella quinta colonna devono essere riportati il tipo e la data della variazione.



Nota bene: la variazione della situazione lavorativa deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata.

3. MODELLO MS QUADRO S3 “SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE”

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

- **redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (LD)** conseguiti nei **12 mesi** precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo (LA)**, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei **12 mesi** precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- **trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, (TR)** a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei **12 mesi** precedenti a quello della richiesta della prestazione

Solo nel caso di **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare in **alternativa** i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi **2 mesi**. In tal caso i redditi ed i trattamenti saranno moltiplicati per 6.



Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4. MODELLO MS QUADRO S4 “DOCUMENTAZIONE ALLEGATA”

Occorre indicare il codice fiscale del dichiarante del componente il nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa di cui al paragrafo 2, la documentazione e la certificazione allegata attestante la variazione stessa (ad esempio lettera di licenziamento, cessazione partita IVA ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (ad esempio busta paga ecc.

ALLEGATO B)

MODELLO DI DOMANDA PER RICHIESTA DI AUSILIO ECONOMICO
STRAORDINARIO

(atto soggetto a protocollazione riservata)

**Al Responsabile Servizi Alla Persona
del Comune di Castellazzo Bormida**

OGGETTO: Richiesta di ausilio economico straordinario

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in via _____ n° _____

tel. _____

CHIEDE

a codesta Amministrazione un ausilio economico straordinario finalizzato a : (illustrare la finalità della richiesta di ausilio):

Il sottoscritto/a, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione Comunale verranno applicate le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE

- La richiesta di contributo economico è motivata dall'esigenza di fare fronte ad una situazione imprevedibile, non altrimenti fronteggiabile con le ordinarie risorse economiche del nucleo familiare.

- Che il proprio SEE rilasciato dall'Ente _____ in data _____ è pari ad € _____

Richiede inoltre che, in caso di ottenimento di contributo, lo stesso venga liquidato con le seguenti modalità:

1) mediante accredito sul C/C postale n. _____
intestato a _____

2) mediante accredito sul C/C bancario n. _____
Banca _____ Filiale di _____
intestato a _____

IBAN _____

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti dei dichiaranti: (Art13 D.Lgs.196/2003):
Ai sensi dell'art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente al fine della erogazione del beneficio economico relativo all' oggetto. I dati forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida.

Si richiama l'art. 7 D.Lgs 196/2003 in ordine ai diritti dell'interessato. Responsabile del trattamento:Responsabile dei Servizi Alla Persona

Castellazzo Bormida_____ Lì _____

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità

Firma

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 21 del 07/02/2009, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 09/02/2009 al 23/02/2009, esecutiva dal 19/02/2009;
 - **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 24/02/2009 al 10/03/2009.
 - **Entrata in vigore:** 11/03/2009.
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 3 dell'11/02/2015, pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 13/02/2015 al 27/02/2015, esecutiva dal 23/02/2015;
- **Entrata in vigore:** 28/02/2015.